



COMUNE DI MERÌ

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IV SETTORE

Servizio 2° - SERVIZI SOCIALI

Partita IVA 00460150832

C.F. 83000690830

Protocollo generato dal Sistema Informatico

AVVISO

CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – ANNO 2026



L'articolo 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, pur trattando la materia relativamente agli edifici e spazi pubblici in genere, fornisce una precisa definizione del concetto di quegli impedimenti che normalmente vengono indicati come "barriere architettoniche" e che, al fine di delineare l'oggetto di questa circolare, di seguito si riporta. Per barriere architettoniche si intendono:

- a) Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Secondo il disposto dell'art. 9 della Legge n. 13/1989, hanno diritto al contributo:

- i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
- coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

1. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande possono essere presentate:

- direttamente dai soggetti disabili portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, o di quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
- da coloro che ne esercitino la tutela o la potestà secondo le norme del codice civile.

Il soggetto disabile deve essere in possesso della residenza anagrafica nel Comune nel quale ha presentato l'istanza e nell'immobile nel quale sono previsti gli interventi per i quali richiede il contributo.

I predetti requisiti devono essere posseduti antecedentemente alla data della presentazione dell'istanza. La mancanza anche di uno soltanto dei superiori requisiti comporta la inammissibilità al finanziamento.

2. REQUISITI OGGETTIVI.

L'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali è stato richiesto il contributo deve essere quello in cui il disabile ha la residenza anagrafica e dove risiede effettivamente, stabilmente ed abitualmente.

Non si ha diritto al contributo se il disabile ha dimora solo saltuaria o stagionale o precaria. Perde inoltre il diritto al contributo il disabile che dopo aver presentato l'istanza cambia residenza anagrafica (di Comune) o abitazione.

Di conseguenza il contributo può essere concesso esclusivamente per la realizzazione di interventi in edifici privati, per l'eliminazione di ostacoli alla mobilità, sia gli uni che gli altri già esistenti alla data della presentazione dell'istanza.

Non potranno quindi essere ritenute ammissibili istanze riguardanti interventi su edifici in costruzione né istanze riguardanti interventi già realizzati.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda deve essere presentata al Comune nel quale il soggetto disabile ha la residenza abituale. Le domande possono essere presentate al Comune in qualsiasi momento, mentre il Comune dovrà inserirle negli elenchi da comunicare a questo Assessorato entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande assunte al protocollo del Comune entro il primo marzo di ogni anno (fa fede, in caso di presentazione *brevi manu*, il timbro a data di accettazione del comune) ed inviate alla Regione entro il successivo 31 marzo, verranno inserite nell'elenco per l'anno in corso; le domande assunte al protocollo comunale oltre il primo marzo, o quelle ritenute ammissibili successivamente all'inoltro dell'elenco alla Regione, dovranno essere inserite da codesti Comuni nell'elenco dell'anno successivo.

Le domande devono essere compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal richiedente (disabile ovvero chi ne esercita la tutela o la patria potestà).

Le domande devono, inoltre, essere sottoscritte dal soggetto che sosterrà l'onere della spesa se diverso dal richiedente. Tale soggetto (ad es. l'amministratore del condominio, il proprietario dell'immobile, ecc.) sarà il beneficiario del contributo.

4. FORMA DELLE DOMANDE.

Alle domande di concessione del contributo deve essere apposto il bollo dell'importo previsto dalla legge (attualmente € 16,00).

La domanda deve contenere i dati anagrafici del disabile e/o del richiedente se diverso.

Deve contenere l'indicazione della residenza anagrafica del disabile nonché l'indicazione dell'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi oggetto del contributo.

Deve essere indicato l'importo presunto della spesa complessiva, IVA. al 4% compresa, che verrà sostenuta per l'intervento di che trattasi.

Deve essere indicato il tipo di intervento che si intende realizzare.

Deve essere indicato il soggetto che beneficerà del contributo, che sarà colui che di fatto sosterrà la spesa; quest'ultimo potrebbe non coincidere con il richiedente che quindi, come nel caso di un condominio, sarà l'amministratore pro-tempore (in questi casi bisogna indicare le generalità delle persone fisiche rappresentanti).

Al fine di uniformare la modulistica nel territorio regionale si allega alla presente il modello di istanza predisposto da questo Dipartimento che, con le integrazioni che codeste Amministrazioni dovessero ritenere

opportune, potrà essere adottato per le richieste dei cittadini. **(All.1)**

5. OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli interventi coerenti con lo scopo della norma in parola, ossia quelli finalizzati al superamento o all'eliminazione di ostacoli che limitano la mobilità del soggetto disabile e tutte le opere strettamente connesse. A titolo di esempio: se l'intervento principale riguarda l'eliminazione di gradini interni all'abitazione non sarà ammissibile la tinteggiatura della stanza, ma quest'ultima sarà ammissibile se l'intervento principale è l'allargamento delle porte per consentire il passaggio di una carrozzella. Due sono le tipologie generali di interventi ammissibili a contributo:

- (A) gli interventi volti ad eliminare le difficoltà di accesso all'immobile;
- (B) gli interventi destinati ad eliminare le difficoltà di fruizione dell'alloggio.

Ne consegue che, per l'inserimento nel medesimo elenco, potranno essere presentate al massimo due istanze, ossia una per ogni tipologia (A o B) di intervento e ciascuna anche per più interventi funzionalmente connessi.

Per la stessa opera nel medesimo immobile potrà essere concesso in assoluto uno ed un solo contributo.

Qualora di una stessa opera possano usufruire più soggetti disabili potrà essere concesso un solo contributo; dovrà quindi essere presentata una sola istanza sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

Qualora non sia materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione di opere di modifica dell'immobile, l'istanza può riguardare l'acquisto di beni che, per le loro caratteristiche funzionali, consentano il raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.

Gli interventi o i beni non devono essere già stati effettuati o acquistati alla data di presentazione dell'istanza. E' possibile cumulare il contributo di cui alla legge n.13/1989 con altri contributi concessi da altri enti per i medesimi interventi o beni per i quali è stata avanzata l'istanza; in tali casi però il totale dei contributi ottenuti non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

6.DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DA PRESENTARE AL COMUNE OVE HA SEDE L'IMMOBILE.

Alla domanda, che dovrà contenere gli elementi sopra descritti e meglio specificati nel modello che si allega alla presente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato medico in carta semplice intestata, rilasciato da un qualsiasi medico, nel quale sia chiaramente indicato se le patologie di cui soffre il disabile comportino difficoltà ovvero impossibilità di deambulazione; a tal fine si allega modello al quale fare riferimento. Tale attestazione è condizione indispensabile per l'ammissibilità della domanda **(All.2)**;
- autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale il disabile o il curatore o tutore attestano:
 - la residenza del disabile;
 - le barriere architettoniche ivi esistenti;
 - tipo di interventi che si intendono realizzare;
 - il mancato inizio dei lavori o acquisto del bene;
 - l'eventuale concessione di contributi da parte di altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
 - l'eventuale esistenza di altra richiesta di contributo ad altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
 - l'eventuale ammontare di contributo già ottenuto da altri enti per i medesimi interventi;
 - Il possesso di eventuale certificazione rilasciata dalla A.S.P. competente dalla quale risulti che al disabile sia stata attribuita una invalidità totale (100%). Il possesso di tale certificazione facoltativa consentirà al disabile di avvalersi della precedenza prevista dall'art. 10 della legge nella redazione dell'elenco.

A tal fine si allega modello al quale fare riferimento **(All.3/3A/4/4A)**.

7.DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO.

Comporterà l'eventuale decadenza dal diritto al contributo il verificarsi dei seguenti casi:

- trasferimento di residenza presso altro comune: si avrà decadenza nel caso in cui i lavori non siano stati in tutto realizzati ovvero, in caso di parziale realizzazione, si decadrà per la parte non realizzata;
- trasferimento di residenza presso altro immobile nello stesso comune: si avrà decadenza nel caso in cui l'intervento da realizzare o il bene da acquistare non possa essere effettuato o installato nella nuova residenza. Si precisa che, in caso contrario, occorrerà integrare l'originaria istanza con una richiesta di

autorizzazione alla realizzazione-installazione nella nuova residenza e che non potrà essere effettuata la rimodulazione del contributo in caso di aumento dei costi;

- decesso del soggetto disabile: si avrà decadenza nel caso in cui l'evento si verifichi prima della realizzazione-acquisto delle opere-bene o per la parte di opere non realizzate. Si precisa che in caso di decesso del disabile e di opere-bene parzialmente o totalmente realizzate-acquistate è possibile liquidare il contributo, ove ricorrano i presupposti, agli eredi o al beneficiario (se diverso dal disabile).

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali: Tel. 0909763777 – MAIL: ufficioassistenza@comune.meri.me.it.

Merì, 17.09.2026

ALLEGATI:

All.1 Modello di istanza per la richiesta del contributo ex lege n.13/1989;

All.2 Modello Fac – simile di certificazione a cura del medico;

All.3 Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile – invalidità parziale;

All.3A Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile - invalidità totale;

All.4 Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore del disabile – invalidità parziale;

All.4A Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore del disabile - invalidità totale;

All.5 Modello Delega.

Il Responsabile del IV Settore
f.to Dott.ssa M. Ilenia Isgrò

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Giusi Ciccari